

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1819/91 DELLA COMMISSIONE**

del 27 giugno 1991

**che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 devono essere fissati in anticipo per ogni periodo di tre mesi; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1818/91 della Commissione, del 27 giugno 1991 che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova<sup>(3)</sup>;considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/91 della Commissione<sup>(4)</sup>; che occorre procedere ad una nuova

determinazione dei medesimi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1991;

considerando che i metodi di calcolo per i prezzi limite e le imposte all'importazione sono stati precisati dal regolamento n. 200/67/CEE della Commissione<sup>(5)</sup>; che è necessario basarsi ugualmente su questi metodi di calcolo per fissare i prezzi limite e le imposte all'importazione per il prossimo periodo di tre mesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2783/75 per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.<sup>(3)</sup> Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(4)</sup> GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2834/67.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

Codice NC	Prezzi limite	Imposte all'importazione
	ECU/100 kg	ECU/100 kg
3502 10 91	386,57	146,36
3502 10 99	51,81	19,83
3502 90 51	386,57	146,36
3502 90 59	51,81	19,83